

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

(ai sensi dell'art. 7 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19 e s.m.i.)

Art. 16 bis Permessi temporanei di pesca

1. Il permesso temporaneo di pesca di cui all'art. 9, comma 10, della L.R. n. 19/1998 viene rilasciato dalla Provincia, anche per il tramite di altri soggetti delegati, e ha validità nelle sole acque interne e marittime interne incluse entro il territorio della Provincia di Padova, non concessionate. Tale permesso sostituisce temporaneamente la licenza di pesca dilettantistico-sportiva e il tesserino regionale per la zona "A" salmonicola, ove necessario, purché in esso siano chiaramente indicati il nominativo, la data e il luogo di nascita del pescatore, nonché la data di inizio e di termine del periodo di validità del permesso e il numero di catture di salmonidi effettuati che non potrà superare il numero massimo previsto dalla legge.
2. Il permesso temporaneo di cui al comma 1, con validità non superiore ai 7 giorni, verrà rilasciato a fronte del versamento di un importo avente valore pari a Euro 8,00 per una giornata e di Euro 20,00 per una settimana. Tali importi sono introitati dalla Provincia e sono destinati agli interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono alla stessa ai sensi della L.R. n. 19/1998.
3. I soggetti titolari di concessioni di acque pubbliche per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica possono prevedere il rilascio di una propria autorizzazione temporanea per la pesca nelle acque di rispettiva competenza, sostitutiva rispetto al permesso temporaneo di cui al comma 1.